

XVI legislatura

**Atto del Governo n. 82**

Schema di decreto legislativo  
recante: «Attuazione della  
legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
materia di ottimizzazione  
della produttività del lavoro  
pubblico e di efficienza e  
trasparenza nelle pubbliche  
amministrazioni»

Le novelle

giugno 2009  
n. 133



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso \_3503  
Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 82**

Schema di decreto legislativo  
recante: «Attuazione della  
legge 4 marzo 2009, n. 15, in  
materia di ottimizzazione  
della produttività del lavoro  
pubblico e di efficienza e  
trasparenza nelle pubbliche  
amministrazioni»

Le novelle

giugno 2009  
n. 133

a cura di: V. Giammusso  
hanno collaborato: E. Catalucci, S. Ferrari



## AVVERTENZA

Il presente dossier mette a fronte le norme vigenti con le modifiche ad esse proposte dallo schema di decreto legislativo (A.G. n. 82) recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni".

Per ogni fonte normativa vengono presentati soltanto gli articoli sui quali lo schema di decreto interviene, indicando, fra parentesi nel titolo, l'articolo dell'Atto del Governo che tali modifiche propone.

Per comodità di consultazione è stato riportato in primo luogo il testo a fronte del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in quanto oggetto del maggior numero di novelle da parte dello schema di decreto legislativo. A seguire sono riportate le altre novelle seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti legislativi così modificati.



# INDICE

## DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

### "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

#### **Articolo 2**

*(Fonti)*

(A.G. 82 - Art. 32, c. 1, lett. a), b) e c)) ..... 17

#### **Articolo 5**

*(Potere di Organizzazione)*

(A.G. 82 - Art. 33, c. 1, lett. a) e b)) ..... 21

#### **Articolo 6**

*(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)*

(A.G. 82 - Art. 34, c. 1) ..... 23

#### **Articolo 9**

*(Partecipazione sindacale)*

(A.G. 82 - Art. 35, c. 1) ..... 27

#### **Articolo 16**

*(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)*

(A.G. 82 - Art. 37, c. 1, lett. a) e b)) ..... 29

#### **Articolo 17**

*(Funzioni dei dirigenti)*

(A. G. 82 - Art. 38, c. 1, lett. a), b) e c)) ..... 33

#### **Articolo 19**

*(Incarichi di funzioni dirigenziali)*

(A.G. 82 - Art. 39, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g)) ..... 35

#### **Articolo 21**

*(Responsabilità dirigenziale)*

(A.G. 82 - Art 40, c. 1, lett. a) e b)) ..... 43

#### **Articolo 22**

*(Comitato dei garanti)*

(A.G. 82 - Art. 41, c. 1) ..... 45

#### **Articolo 23**

*(Ruolo dei dirigenti)*

(A.G. 82 - Art. 42, c. 1, lett. a)) ..... 47

#### **Articolo 23-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)*

(A.G. 82 - Art. 43, c. 1, lett. a) e b)) ..... 49

<b>Articolo 24</b> <i>(Trattamento economico)</i> (A.G. 82 - Art. 44, c. 1, lett. a) e b)) .....	53
<b>Articolo 28</b> <i>(Accesso alla qualifica di dirigente)</i> (A.G. 82 - Art. 45, c. 1, lett. a) e b)) .....	59
<b>Articolo 28-bis</b> <i>(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)</i> (A.G. 82 - Art. 46, c. 1) .....	67
<b>Articolo 29-bis</b> <i>(Mobilità intercompartimentale)</i> (A.G. 82 - Art. 47, c. 1) .....	71
<b>Articolo 30</b> <i>(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)</i> (A.G. 82 - Art. 48, c. 1 e 2).....	73
<b>Articolo 33</b> <i>(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)</i> (A.G. 82 - Art. 49, c. 1) .....	77
<b>Articolo 40</b> <i>(Contratti collettivi nazionali e integrativi)</i> (A.G. 82 - Art. 52, c. 1) .....	83
<b>Articolo 40-bis</b> <i>(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa)</i> (A.G. 82 - Art. 53, c. 1) .....	89
<b>Articolo 41</b> <i>(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN)</i> (A.G. 82 - Art. 54, c. 1) .....	95
<b>Articolo 43</b> <i>(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva)</i> (A.G. 82 - Art. 62, c. 1) .....	99
<b>Articolo 45</b> <i>(Trattamento economico)</i> (A.G. 82 - Art. 55, c. 1, lett. a), b) e c)) .....	105
<b>Articolo 46</b> <i>(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)</i> (A.G. 82 - Art. 56, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g)) .....	107
<b>Articolo 47</b> <i>(Procedimento di contrattazione collettiva)</i> (A.G. 82 - Art. 57, c. 1) .....	115



<b>Articolo 47-bis</b> <i>(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici)</i> (A.G. 82 - Art. 57, c. 2) .....	121
<b>Articolo 48</b> <i>(Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)</i> (A.G. 82 - Art. 58, c. 1, lett. a), b) e c)) .....	123
<b>Articolo 49</b> <i>(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)</i> (A.G. 82 - Art. 59, c.1) .....	127
<b>Articolo 52</b> <i>(Disciplina delle mansioni)</i> (A.G. 82 - Art. 60, c. 1) .....	129
<b>Articolo 53</b> <i>(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)</i> (A.G. 82 - Art. 50, c. 1, lett. a) e b)) .....	133
<b>Articolo 55</b> <i>(Sanzioni disciplinari e responsabilità)</i> (A.G. 82 - Art. 66, c. 1) .....	143
<b>Articolo 55-bis</b> <i>(Forme e termini del procedimento disciplinare)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	149
<b>Articolo 55-ter</b> <i>(Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	155
<b>Articolo 55-quater</b> <i>(Licenziamento disciplinare)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	159
<b>Articolo 55-quinquies</b> <i>(False attestazioni o certificazioni)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	163
<b>Articolo 55-sexies</b> <i>(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	165
<b>Articolo 55-septies</b> <i>(Controlli sulle assenze)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	169
<b>Articolo 55-octies</b> <i>(Permanente inidoneità fisica)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	171

<b>Articolo 55-novies</b> <i>(Identificazione del personale a contatto con il pubblico)</i> (A.G. 82 - Art. 67, c. 1) .....	173
<b>Articolo 56</b> <i>(Impugnazione delle sanzioni disciplinari)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. c)) .....	175
<b>Articolo 60</b> <i>(Controllo del costo del lavoro)</i> (A.G. 82 - Art. 69, c. 1) .....	177
<b>Articolo 70</b> <i>(Norme finali)</i> (A.G. 82 - Art. 64, c. 3) .....	183

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18**  
**"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"**

<b>Articolo 112</b> <i>(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)</i> (A.G. 82 - Art. 61, c. 1) .....	191
---	-----

**DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271**  
**"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"**

<b>Articolo 154-ter</b> <i>(Comunicazione della sentenza)</i> (A.G. 82 - Art. 68, c. 1) .....	195
---	-----

**DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**  
**"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"**

<b>Articolo 502</b> <i>(Censura e avvertimento)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	199
<b>Articolo 503</b> <i>(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	201

<b>Articolo 504</b> <i>(Ricorsi)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	205
<b>Articolo 505</b> <i>(Provvedimenti di riabilitazione)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	207
<b>Articolo 506</b> <i>(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	209
<b>Articolo 507</b> <i>(Rinvio)</i> (A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b)) .....	211

**DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995 N. 195**

**"Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"**

<b>Articolo 7</b> <i>(Procedimento)</i> (A.G. 82 - Art. 61, c. 2) .....	215
---	-----

**LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449**

**"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"**

<b>Articolo 39</b> <i>(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)</i> (A.G. 82 - Art. 64, c.1, lett. a)) .....	225
---	-----

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 DICEMBRE 1997, N. 465**

**"Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127"**

<b>Articolo 11</b> <i>(Articolazione dell'albo in fasce professionali)</i> (A.G. 82 - Art. 64, c. 2) .....	229
--	-----

**DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 286**

**"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"**

**Articolo 1**

*(Principi generali del controllo interno)*

(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. a) e b)) .....235

**Articolo 5**

*(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*

(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. c)) .....239

**Articolo 6**

*(La valutazione e il controllo strategico)*

(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. d)) .....243

**Articolo 11**

*(Qualità dei servizi pubblici)*

(A.G. 82 - Artt. 28, c. 1 e 30, c. 4, lett. e)).....247

**DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139**

**"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"**

**Articolo 26**

*(Ambito di applicazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 3) .....253

**Articolo 28**

*(Materie di negoziazione)*

(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. b)) .....255

**LEGGE 27 MARZO 2001, N. 97**

**"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"**

**Articolo 5**

*(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)*

(A.G. 82 - Art. 70, c. 2) .....259

**DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217**

**"Ordinamento generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252"**

**Articolo 34**

*(Ambito di applicazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 4) .....263

**Articolo 36**

*(Materie di negoziazione)*

(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. c)) .....265

**Articolo 37**

*(Procedura di negoziazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 6) .....269

**Articolo 80**

*(Ambito di applicazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 5) .....273

**Articolo 82**

*(Materie di negoziazione)*

(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. c)) .....275

**Articolo 83**

*(Ambito di applicazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 6) .....277

**DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2006, N. 63**

**"Ordinamento generale della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"**

**Articolo 20**

*(Ambito di applicazione)*

(A.G. 82 - Art. 61, c. 7) .....283

**Articolo 22**

*(Materie di negoziazione)*

(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. d)) .....285

**LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244**

**"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"**

**Articolo 3**

<i>(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)</i> (A.G. 82 - Art. 30, c. 5) .....	289
---	-----

**DECRETO - LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112**

**"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"**

**Articolo 67**

*(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)*

(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. e)) .....	295
---	-----

**Articolo 71**

*(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. a)) .....	303
---	-----

**DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**  
*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche*





## Articolo 2

(*Fonti*)

(A.G. 82 - Art. 32, c. 1, lett. a), b) e c))

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 2	
<i>Fonti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:</p> <p>a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;</p> <p>b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;</p> <p>c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 2 <i>Fonti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>informatici e statistici pubblici;</p> <p><i>d)</i> garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;</p> <p><i>e)</i> armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.</p>	
<p><i>1-bis.</i> I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali .</p>	<p><i>1-bis. Identico.</i></p>
<p>2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.</p>	<p>2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto <b>che costituiscono disposizioni di carattere imperativo.</b> Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 2 <i>Fonti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	dalla legge.
<p>3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.</p>	<p>3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi <b>e salvo i casi previsti dal comma 3-ter dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis</b>, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.</p>
	<p><b>3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.</b></p>



## Articolo 5

(Potere di Organizzazione)

(A.G. 82 - Art. 33, c. 1, lett. a) e b))

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 5 <i>Potere di Organizzazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.	1. <i>Identico.</i>
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.	2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, <b>fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.</b>
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 5 <i>Potere di Organizzazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.	
	<b>3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.</b>

**Articolo 6**

*(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)*

**(A.G. 82 - Art. 34, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 6 <i>Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 6 <i>Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>applica l'articolo 17, comma 4-<i>bis</i>, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	
<p>3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 6 <i>Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4- <i>bis</i> , della legge 23 agosto 1988, n. 400.	
	<b>4-<i>bis</i>. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.</b>
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 6 <i>Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.	
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.	6. <i>Identico.</i>

**Articolo 9**

*(Partecipazione sindacale)*

**(A.G. 82 - Art. 35, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 9 <i>Partecipazione sindacale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione <b>anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.</b>	1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.



## Articolo 16

(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali)

(A.G. 82 - Art. 37, c. 1, lett. a) e b))

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 16 <i>Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:	1. <i>Identico:</i>
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;	a) <i>identica;</i>
	<b>a-bis) propongono i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4.</b>
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;	b) <i>identica;</i>
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;	c) <i>identica;</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 16 <i>Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<i>d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;</i>	<i>e) identica;</i>
<i>f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;</i>	<i>f) identica;</i>
<i>g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;</i>	<i>g) identica;</i>
<i>h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;</i>	<i>h) identica;</i>
<i>i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;</i>	<i>i) identica;</i>
<i>l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito</i>	<i>l) identica;</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 16 <i>Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
ufficio o organo.	
	<b>1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.</b>
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.	2. <i>Identico.</i>
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.	3. <i>Identico.</i>
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.	4. <i>Identico.</i>
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.	5. <i>Identico.</i>





**Articolo 17**  
(*Funzioni dei dirigenti*)

**(A. G. 82 - Art. 38, c. 1, lett. a), b) e c))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 17 <i>Funzioni dei dirigenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:	1. <i>Identico:</i>
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;	a) <i>identica;</i>
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;	b) <i>identica;</i>
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;	c) <i>identica;</i>
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;	d) <i>identica;</i>
	<b>d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 17 <i>Funzioni dei dirigenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>fabbisogno del personale di cui all'articolo 6, comma 4;</b>
<i>e)</i> provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.	<i>e)</i> provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici <b>anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;</b>
	<b><i>e-bis)</i> effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.</b>
<i>1-bis.</i> I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere <i>b)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.	<i>1-bis. Identico.</i>

**Articolo 19**  
*(Incarichi di funzioni dirigenziali)*

**(A.G. 82 - Art. 39, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.</p>	<p>1. <b>Ai fini del</b> conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati <b>ed alla complessità della struttura interessata</b>, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, <b>dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.</b> Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.</p>
	<p><b>1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.</b></p>
<p>2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento</p>	<p>2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. <b>La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.	<b>conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.</b> Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. <b>In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni.</b>
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.	3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali <b>e nelle percentuali previste</b> dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.	
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.	4-bis. <i>Identico.</i>
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti .	5-bis. <i>Identico.</i>
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.	5-ter. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19	
<i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle</p>	<p>6*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. <b>Gli incarichi sono rinnovabili per una sola volta nell'ambito della stessa amministrazione.</b> Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate <b>per almeno un quinquennio</b>, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in</p>

\* L'articolo 39, comma 2, sancisce che "Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già titolari di un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1, lettera e) del presente articolo, può essere conferito un nuovo incarico rinnovabile per una sola volta".

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.	posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
	<b>6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.</b>
7. [Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145].	
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, <b>al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6</b> , cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.	8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4	9. <i>Identico.</i>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 19 <i>Incarichi di funzioni dirigenziali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.	
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali .	10. <i>Identico.</i>
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.	11. <i>Identico.</i>
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.	12. <i>Identico.</i>



## Articolo 21

(Responsabilità dirigenziale)

(A.G. 82 - Art 40, c. 1, lett. a) e b))

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	
Articolo 21 Responsabilità dirigenziale	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, <b>valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.</p>	<p>1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi <b>accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione</b>, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano, <b>previa contestazione</b> e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, <b>previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio</b>, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.</p>
	<p><b>1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 21 <i>Responsabilità dirigenziale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>conformemente agli indirizzi deliberati dall'Autorità di cui all'articolo 13, del decreto legislativo....*, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei Garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.</b>
2. [Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.]	
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	3. <i>Identico.</i>

---

\* Così nel testo; il riferimento dovrebbe essere volto a richiamare la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 dello stesso schema di decreto legislativo in esame, A.G. n. 82.

**Articolo 22**  
(*Comitato dei garanti*)  
**(A.G. 82 - Art. 41, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 22 <i>Comitato dei garanti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico.</p>	<p>1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, <b>commi 1 e 1-bis</b>, sono adottati <b>sentito il Comitato dei garanti</b>, i cui componenti, <b>nel rispetto del principio di genere</b>, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile (<i>vedi infra</i>).</p> <p><b>2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui uno almeno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 22 <i>Comitato dei garanti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.</p> <p>Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.</p>	<p><b>appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato.</b></p> <p>3. Il parere <b>del Comitato dei garanti</b> viene reso entro <b>il termine di quarantacinque</b> giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.</p> <p><i>(vedi comma 1)</i></p>

**Articolo 23**  
(*Ruolo dei dirigenti*)

**(A.G. 82 - Art. 42, c. 1, lett. a))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23 <i>Ruolo dei dirigenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.</p>	<p>1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a <b>cinque anni</b> senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.*</p>
<p>2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

\* L'articolo 42 dell'A.G. 82, al comma 2, stabilisce che per i dirigenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali prima dell'entrata in vigore del decreto la durata dello stesso rimanga fissata a tre anni. Al comma 3 si prevede, poi, che il transito nella prima fascia dei ruoli dirigenziali sia comunque escluso per coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto, abbiano espressamente rinunciato all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 165/2001.

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23 <i>Ruolo dei dirigenti</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.	



**Articolo 23-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)*

**(A.G. 82 - Art. 43, c. 1, lett. a) e b))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è</p>	<p>1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato <b>sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa</b> senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23-bis	
<i>Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.	l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza.	2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza <b>in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.</b>
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostantive all'accoglimento della domanda.	3. <i>Identico.</i>
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.	4. <i>Identico.</i>
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:  a) il personale, nei due anni precedenti,	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23-bis <i>Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;</p> <p><i>b)</i> il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.</p>	
<p>6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera <i>a)</i> del comma 5.</p>	<p><i>6. Identico.</i></p>
<p>7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 23-bis <i>Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.</p>	
<p>8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>
<p>9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

## Articolo 24

*(Trattamento economico)*

**(A.G. 82 - Art. 44, c. 1, lett. a) e b))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 24 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>	<p>1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità <b>e ai risultati conseguiti</b>. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.</p>
	<p><b>1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.</b></p>
	<p><b>1-ter. I contratti collettivi nazionali</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 24 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e non può, in ogni caso, comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</b>
	<b>1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.</b>
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di	<b>2. Identico.</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 24 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.	
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.	3. <i>Identico.</i>
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.	4. <i>Identico.</i>
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 24 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatesi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.</p>	
<p>6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 24 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.	7. <i>Identico.</i>
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.	8. <i>Identico.</i>
9. [ <i>Comma abrogato dall'art. 1-ter, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione</i> ].	



**Articolo 28***(Accesso alla qualifica di dirigente)***(A.G. 82 - Art. 45, c. 1, lett. a) e b))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in	2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del <b>dottorato di ricerca o</b> diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.	strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
<p>concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.</p>	
<p>4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
<p>concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:</p> <p><i>a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;</i></p> <p><i>b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;</i></p> <p><i>c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;</i></p> <p><i>d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;</i></p> <p><i>e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.</i></p>	
<p>6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.	
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.	<i>7. Identico.</i>
<i>7-bis.</i> Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei	<i>7-bis. Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5- <i>bis</i> e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.	
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.	8. <i>Identico.</i>
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.	9. <i>Identico.</i>
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,	10. <i>Identico.</i>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente</i>	Articolo 28 <i>Accesso alla qualifica di dirigente <b>della seconda fascia</b></i>
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	



**Articolo 28-bis**  
*(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)*

**(A.G. 82 - Art. 46, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 28-bis</b> <i>Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia</i></p> <p><b>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.</b></p>
	<p><b>2. Nei caso in sui lo svolgimento dei relativi incarichi richiede specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.</b>
	<b>3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse.</b>
	<b>4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.</b>
	<b>6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32 .</b>
	<b>7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.</b>
	<b>8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</b>



**Articolo 29-bis**  
**(Mobilità intercompartimentale)**

**(A.G. 82 - Art. 47, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 29-bis</b> <b><i>Mobilità intercompartimentale</i></b></p> <p><b>1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni con contratto quadro è definita, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.</b></p>





**Articolo 30**

*(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*

**(A.G. 82 - Art. 48, c. 1 e 2)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 30 <i>Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.</p>	<p>1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. <b>Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta.</b> Il trasferimento è disposto previo <b>parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.</b></p>
<p>2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2-bis. Fermo restando quanto previsto</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 30 <i>Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.</b>
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.	2-ter. <i>Identico.</i>
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	2-quater. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 30 <i>Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
2- <i>quinquies</i> . Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.	2- <i>quinquies</i> . <i>Identico</i> .



**Articolo 33**  
(*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*)

**(A.G. 82 - Art. 49, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 33 <i>Eccedenze di personale e mobilità collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.</b></p>
<p>2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 33 <i>Eccedenze di personale e mobilità collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.</p>	
<p>4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 33 <i>Eccedenze di personale e mobilità collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.	
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.	5. <i>Identico.</i>
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 33	
<i>Eccedenze di personale e mobilità collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.</p>	
<p>7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>
<p>8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e</p>	<p><i>8. Identico.</i></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 33 <i>Eccedenze di personale e mobilità collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
successive integrazioni.	modificazioni ed



**Articolo 40**  
*(Contratti collettivi nazionali e integrativi)*

**(A.G. 82 - Art. 52, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.</p>	<p>1. La contrattazione collettiva <b>determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le</b> materie relative alle relazioni sindacali. <b>Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.</b></p>
<p>2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area</p>	<p>2. <b>Sono costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, due</b> comparti di contrattazione collettiva nazionale, <b>cui corrispondono due separate aree per la dirigenza, definiti tramite appositi accordi tra l'ARAN e le</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. <b>Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.</b></p>	<p><b>confederazioni rappresentative, con le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47.</b> I professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla X qualifica funzionale <b>rientrano, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni e</b> senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, <b>nell'area contrattuale della dirigenza, di cui costituiscono una separata sezione. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario, per gli effetti dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.</b></p>
<p>3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e <b>i rapporti tra diversi livelli.</b> Le pubbliche amministrazioni</p>	<p>3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. <b>La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.</p>	<p><b>disciplina giuridica e di quella economica.</b></p>
	<p><b>3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3, attraverso l'attribuzione di trattamenti economici accessori, anche temporanei, legati al raggiungimento di risultati programmati ovvero allo</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>svolgimento di attività che richiedono particolare impegno e responsabilità. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.</b></p>
	<p><b>3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l' accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.</b></p>
	<p><b>3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.</b></p>
	<p><b>3-quinquies.</b> La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le amministrazioni regionali e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti di quanto stabilito dalla contrattazione nazionale e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di definizione delle compatibilità finanziarie nazionali. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, ferme restando le</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 40 <i>Contratti collettivi nazionali e integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>ipotesi di responsabilità delle parti contraenti, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.</b>
	<b>3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1.</b>
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti .	4. <i>Identico.</i>



**Articolo 40-bis**

*(Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa)*

**(A.G. 82 - Art. 53, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 40-bis <i>Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa</i>	Articolo 40-bis <b><i>Controlli in materia di contrattazione integrativa</i></b>
<p>1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.</p>	<p><b>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.</b></p>
<p>2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.</p>	
<p>3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si</p>	
	<p><i>Segue comma 1</i></p> <p><b>Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 40-bis <i>Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa</i>	Articolo 40-bis <i>Controlli in materia di contrattazione integrativa</i>
applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3.	<b>amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-ter, ultimo periodo.</b>
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo.	
	<b>2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 40-bis <i>Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa</i>	Articolo 40-bis <i>Controlli in materia di contrattazione integrativa</i>
	abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
	<p><b>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei Conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, ai fini del referto sul</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 40-bis <i>Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa</i>	Articolo 40-bis <b><i>Controlli in materia di contrattazione integrativa</i></b>
	<b>costo del lavoro.</b>
	<b>4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.</b>
	<b>5. Ai fini dell'art. 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 40-bis <i>Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa</i>	Articolo 40-bis <b><i>Controlli in materia di contrattazione integrativa</i></b>
	dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
	<b>6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.</b>
	<b>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</b>



**Articolo 41**  
*(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN)*

**(A.G. 82 - Art. 54, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 41 <i>Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. <b>Ciascun</b> comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.</p>	<p>1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale <b>sono esercitati dalle</b> pubbliche amministrazioni attraverso le <b>proprie</b> istanze associative o rappresentative, le quali <b>costituiscono</b> comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.</p>
<p><b>3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:</b></p> <p>a) nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario</p>	<p><b>2. E'</b> costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, <b>che esercita le competenze di cui al comma 1 per gli enti rispettivamente rappresentati ivi comprese le amministrazioni del</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 41 <i>Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>nazionale, e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e dell'Unione delle province d'Italia - UPI e dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;</p> <p>b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;</p> <p>c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.</p>	<p><b>Servizio sanitario nazionale nonché per i segretari comunali e provinciali.</b></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>si veda il comma 3</i></p>
<p>2. Per le amministrazioni, <b>le agenzie e le aziende autonome dello Stato</b>, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.</p> <p style="text-align: center;"><i>Si veda il vigente comma 3, lettere b) e c)</i></p>	<p><b>3. Per tutte le altre amministrazioni</b> opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. <b>Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro della pubblica istruzione; nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.</b></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 41 <i>Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.	( <i>Segue comma 2</i> ) Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, partecipa al Comitato di settore per le <b>competenze</b> delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
	<b>4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative.</b>
<b>5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.</b>	
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti <b>o a tutte le pubbliche amministrazioni</b> , le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, <b>tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.</b>	<b>5.</b> Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree <b>di contrattazione collettiva</b> di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate <b>collegialmente</b> dai comitati di settore.
<b>7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 41 <i>Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.</b>	

**Articolo 43**

*(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva)*

**(A.G. 82 - Art. 62, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 43 <i>Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.</p>	<p><i>1. Identico.</i></p>
<p>2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 43 <i>Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.	
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.	<i>4. Identico.</i>
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.	5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, <b>commi 3-bis e seguenti</b> , dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1,	<i>6. Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 43 <i>Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.	
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.	7. <i>Identico.</i>
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.	8. <i>Identico.</i>
9. Il comitato procede alla verifica dei	9. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 43 <i>Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.	
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.	<i>10. Identico.</i>
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.	<i>11. Identico.</i>
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed	<i>12. Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 43 <i>Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
integrative.	
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.	<i>13. Identico.</i>





**Articolo 45**  
(*Trattamento economico*)  
**(A.G. 82 - Art. 55, c. 1, lett. a), b) e c))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 45 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.	1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio <b>fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47-bis, comma 1</b> , è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.	2. <i>Identico.</i>
3. I contratti collettivi definiscono, <b>secondo criteri obiettivi di misurazione</b> , trattamenti economici accessori collegati:	3. I contratti collettivi definiscono, <b>in coerenza con le disposizioni legislative vigenti</b> , trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;	a) alla <b>performance</b> individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;	<b>b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;</b>
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. <b>Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente,</b>	c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 45 <i>Trattamento economico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.</b>	
	<p><b>3-bis.</b> Per premiare il merito e il miglioramento delle <i>performance</i> dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.</p>
<p>4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

## Articolo 46

*(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)*

**(A.G. 82 - Art. 56, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46 <i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.	1. <i>Identico.</i>
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46	
<i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.	
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessario all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, <b>ed ha accesso</b> ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.	3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a <b>cadenza semestrale</b> , ed invia al Governo, ai comitati di settore <b>dei comparti regioni e autonomie locali e sanità</b> e alle commissione parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. <b>L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze e garantisce l'accesso ai dati raccolti</b> in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali	4. <b>L'ARAN effettua</b> il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa <b>e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46 <i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
firmatarie dei contratti collettivi nazionali.	<b>e la congruenza della ripartizione fra le materie di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.</b>
<b>5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.</b>	
	<b>5. Sono organi dell'ARAN:</b> <b>a) il Presidente;</b> <b>b) il Collegio di indirizzo e controllo.</b>
	<b>6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al successivo comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46 <i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>professionale a carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.</b>
<p>6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.</p> <p>7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</p>	<p><b>7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione ed è coordinato dal presidente dell'Agenzia; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46 <i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprono o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.</b>
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:	8. <i>Identico:</i>
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;	a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è <b>definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata</b> ed è riferita a ciascun <b>triennio</b> contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.	b) <i>identica.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46 <i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:	9. <i>Identico:</i>
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri;	a) per le amministrazioni dello Stato <b>mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge di approvazione del bilancio preventivo, con imputazione alla pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione del ministero dell'economia e finanze;</b>
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.	b) <i>identica.</i>
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro	10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica <b>e del Ministero</b>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46	
<i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.	<b>dell'Economia e delle finanze</b> da esercitarsi entro <b>quarantacinque giorni</b> dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità, ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. <b>Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.</b>	11. Il ruolo del personale dipendente dall'ARAN è <b>definito</b> in base ai regolamenti di cui al comma 10.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente <b>di venticinque unità</b> di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o <b>collocati</b> fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di	12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo <b>in base ai regolamenti di cui al comma 10</b> . I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 46	
<i>Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. <b>Nei limiti di bilancio</b>, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.</p>	<p>utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, <b>nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.</b></p>
<p>13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 47**  
(*Procedimento di contrattazione collettiva*)

**(A.G. 82 - Art. 57, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 47 <i>Procedimento di contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN.	1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono <b>emanati</b> dai <b>Comitati</b> di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
( <i>segue comma 1</i> ) Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.	<b>2.</b> Gli atti di indirizzo delle amministrazioni <b>di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore</b> , sono sottoposti al Governo che, <b>nei successivi venti</b> giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. <b>Trascorso tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.</b>
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.	<b>3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale.</b> L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a	<b>4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 47 <i>Procedimento di contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.</p>	<p><b>amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il Consiglio dei ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.</b></p>
<p>4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni <b>ed integrazioni</b>. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con</p>	<p><b>5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali</b> il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 47 <i>Procedimento di contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire <b>a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.</b></p>	<p>dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. <i>(segue)</i></p> <p><b>6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione degli esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni.</b></p>
<p>5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.</p>	<p><i>(segue comma 5)</i> La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.</p>
<p>6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di</p>	<p><b>7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 47 <i>Procedimento di contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore <b>ed il Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.</p>	<p>accordo. <b>Nella predetta ipotesi</b>, il Presidente dell'ARAN, <b>d'intesa con il competente</b> comitato di settore, <b>che può dettare indirizzi aggiuntivi</b>, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.</p>
<p><b>7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 47 <i>Procedimento di contrattazione collettiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.</b></p>	
<p><i>7-bis.</i> Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.</p>	<p><b>9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge nonché il sabato.</b></p>
<p>8. I contratti e accordi collettivi nazionali <b>di cui all'articolo 40, commi 2 e 3</b>, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p>8. I contratti e accordi collettivi nazionali <b>nonché le eventuali interpretazioni autentiche</b> sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana <b>oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.</b></p>





**Articolo 47-bis**  
*(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici)*

**(A.G. 82 - Art. 57, c. 2)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p align="center"><b>Articolo 47-bis</b> <i>Tutela retributiva per i dipendenti pubblici</i></p> <p><b>1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.</b></p> <p><b>2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>all'atto del rinnovo contrattuale.</b>

## Articolo 48

*(Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)*

**(A.G. 82 - Art. 58, c. 1, lett. a), b) e c))**

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 48	
<i>Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-<i>bis</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.</p>	<p>1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-<i>bis</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3-<i>bis</i>.</p>
<p>2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.</p>	<p>2. Per le amministrazioni <b>di cui all'articolo 41, comma 2 nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4</b>, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 48 <i>Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche                      e verifica</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	determinati a carico dei rispettivi bilanci <b>nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-                      quinquies.</b>
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.	3. <i>Identico.</i>
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 48 <i>Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche                      e verifica</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.</p>	
<p>5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p><b>6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 48 <i>Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.	

**Articolo 49**  
*(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)*

**(A.G. 82 - Art. 59, c.1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 49 <i>Interpretazione autentica dei contratti collettivi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.</p> <p>L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.</p>	<p>1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.</p> <p><b>2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</b></p>





**Articolo 52**  
(*Disciplina delle mansioni*)

**(A.G. 82 - Art. 60, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 52 <i>Disciplina delle mansioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito <b>della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi</b>, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto <b>dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o</b> selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.</p>	<p>1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito <b>dell'area di inquadramento</b> ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive <b>di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a)</b>. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.</p>
	<p><b>1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità di destinare al personale</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 52 <i>Disciplina delle mansioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per un periodo temporale per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.</b>
	<b>1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.</b>
<p>2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:</p> <p><i>a)</i> nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;</p> <p><i>b)</i> nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 52 <i>Disciplina delle mansioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.	3. <i>Identico.</i>
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.	4. <i>Identico.</i>
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 52 <i>Disciplina delle mansioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.	

**Articolo 53**

*(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*

**(A.G. 82 - Art. 50, c. 1, lett. a) e b))**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-<i>bis</i> del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>do collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.</b>
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.	2. <i>Identico.</i>
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.	3. <i>Identico.</i>
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.	4. <i>Identico.</i>
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.	
<p>6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:</p> <p><i>a)</i> dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</p> <p><i>b)</i> dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;</p> <p><i>c)</i> dalla partecipazione a convegni e seminari;</p> <p><i>d)</i> da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;</p> <p><i>e)</i> da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>di aspettativa, di comando o fuori ruolo;</p> <p><i>f)</i> da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;</p> <p><i>f-bis)</i> da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.</p>	
<p>7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.</p>	<p><i>7. Identico.</i></p>
<p>8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,</p>	<p><i>8. Identico.</i></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.	
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.	9. <i>Identico.</i>
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire	10. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.</p>	
<p>11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.</p>	
<p>13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>
<p>14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui</p>	<p>14. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.</p>	
<p>15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 53 <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.	16. <i>Identico.</i>
16- <i>bis</i> . La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e <b>di cui all'</b> articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.	16- <i>bis</i> . La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto <b>delle disposizioni del</b> presente articolo e articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale <b>fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.</b>



**Articolo 55**  
(*Sanzioni disciplinari e responsabilità*)

**(A.G. 82 - Art. 66, c. 1)**

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 55 <i>Sanzioni disciplinari e responsabilità</i>	Articolo 55 <i>Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative</i>
	1. <b>Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, sino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.</b>
1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina <b>attualmente vigente</b> in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.  2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e <b>l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.</b>	2. <b>Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile.</b>
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e <b>ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54</b> , la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è	3. Salvo quanto previsto <b>dalle disposizioni del presente Capo</b> , la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. <b>La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 55 <i>Sanzioni disciplinari e responsabilità</i>	Articolo 55 <i>Responsabilità, <b>infrazioni e sanzioni</b>,                      procedure conciliative</i>
definita dai contratti collettivi.	<b>disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.</b>
<b>4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.</b>	<i>Abrogato</i> <sup>1</sup>
<b>5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.</b>	<i>Abrogato</i>

<sup>1</sup> Il procedimento disciplinare è regolato dagli artt. 55-bis e seguenti.



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 55 <i>Sanzioni disciplinari e responsabilità</i>	Articolo 55 <i>Responsabilità, <b>infrazioni e sanzioni</b>, <b>procedure conciliative</b></i>
<b>6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 55 <i>Sanzioni disciplinari e responsabilità</i>	Articolo 55 <i>Responsabilità, <b>infrazioni e sanzioni,</b>                      procedure conciliative</i>
<b>collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.</b>	
<b>9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</b>	<i>Abrogato</i>
	<b>3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito</b>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Articolo 55 <i>Sanzioni disciplinari e responsabilità</i>	Articolo 55 <i>Responsabilità, <b>infrazioni</b> e sanzioni,                      procedure conciliative</i>
	<p>di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.</p>
	<p>4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.</p>



**Articolo 55-bis**  
*(Forme e termini del procedimento disciplinare)*

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 55-bis</b> <i>Forme e termini del procedimento disciplinare</i></p> <p><b>1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni di cui al comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale e comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.</b></p> <p><b>2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>di cui al comma 1, primo periodo, entro dieci giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.</b></p> <p><b>3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.</b></p> <p><b>4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55 – <i>ter</i>. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.</b></p> <p><b>5. Ogni comunicazione al dipendente,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mani. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mani, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.</b></p> <p><b>6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.</b></p> <p><b>7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione</b></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.</b></p> <p><b>8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.</b></p> <p><b>9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</b></p>



**Articolo 55-ter**  
***(Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale)***

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55-ter</b> <b><i>Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale</i></b></p> <p><b>1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55 – bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55 – bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.</b></p> <p><b>2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.</b></p> <p><b>3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.</b></p> <p><b>4. Nei casi di cui a commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55 - bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1 - bis, del codice di procedura penale.</b>



**Articolo 55-quater**  
**(Licenziamento disciplinare)**

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55-quater</b> <b><i>Licenziamento disciplinare</i></b></p> <p><b>1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:</b></p> <p><b>a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;</b></p> <p><b>b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</b></p> <p><b>c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>esigenze di servizio;</b></p> <p><b>d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</b></p> <p><b>e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</b></p> <p><b>f) condanna penale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua, dai pubblici uffici, ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.</b></p> <p><b>2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.</b></p> <p><b>3. Nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f) del comma 1 il licenziamento è</b></p>



<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>senza preavviso.</b>



**Articolo 55-quinquies**  
**(False attestazioni o certificazioni)**

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 55-quinquies</b> <b><i>False attestazioni o certificazioni</i></b></p> <p><b>1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.</b></p> <p><b>2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione.</b></p> <p><b>3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.</b>

**Articolo 55-sexies**  
*(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per  
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio  
dell'azione disciplinare)*

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 55-sexies</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare</i></p> <p>1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.</p> <p>2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave</p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.</b></p> <p><b>3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione dalla retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.</b></p> <p><b>4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.</b></p>





**Articolo 55-septies**  
**(Controlli sulle assenze)**

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 55-septies</b> <b>Controlli sulle assenze</b></p> <p><b>1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.</b></p> <p><b>2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 50, comma 5 - bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.</b></p> <p><b>3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p> <p><b>4. L'inosservanza dei predetti obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.</b></p> <p><b>5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</b></p>

**Articolo 55-octies**  
**(Permanente inidoneità fisica)**

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 55-octies</b> <b><i>Permanente inidoneità fisica</i></b></p> <p><b>1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici economici:</b></p> <p><b>a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;</b></p> <p><b>b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo;</b></p> <p><b>c) gli effetti sul trattamento giuridico</b></p>

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;</b></p> <p><b>d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.</b></p>

**Articolo 55-novies**  
***(Identificazione del personale a contatto con il pubblico)***

**(A.G. 82 - Art. 67, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 55-novies*</b></p> <p><b><i>Identificazione del personale a contatto con il pubblico</i></b></p> <p><b>1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.</b></p> <p><b>2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o di Conferenza</b></p>

---

\* L'obbligo di esposizione dei cartellini decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (cfr. art. 71, c. 2)

<b>Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<b>Stato - città ed autonomie locali.</b>

**Articolo 56**  
*(Impugnazione delle sanzioni disciplinari)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. c))**

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 56</b> <i>Impugnazione delle sanzioni disciplinari</i></p> <p><b>1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>





**Articolo 60**  
*(Controllo del costo del lavoro)*

**(A.G. 82 - Art. 69, c. 1)**

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 60 <i>Controllo del costo del lavoro</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 60 <i>Controllo del costo del lavoro</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), per via telematica.</p>	
<p>3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 60 <i>Controllo del costo del lavoro</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 60	
<i>Controllo del costo del lavoro</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.	
<p>6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato <b>stesso</b> si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra <b>ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale</b> di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. L'ispettorato <b>svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane</b>, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e</p>	<p>6. <b>Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito</b> l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'<b>Ispettorato vigila e svolge verifiche</b> sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, <b>sull'efficacia della sua attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.</b> Per <b>le predette finalità</b> l'ispettorato si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra <b>esperti</b> del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, <b>o comunque tra</b> il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento</p>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 60	
<i>Controllo del costo del lavoro</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>dei risultati e <b>sulla</b> verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.</p>	<p>degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispektorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53.</p> <p>L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.</p>



**Articolo 70**  
(*Norme finali*)

**(A.G. 82 - Art. 64, c. 3)**

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 70 <i>Norme finali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.	<i>1. Identico.</i>
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall' <i>art. 11, comma 8 del</i> decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.	<i>2. Identico.</i>
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo	<i>3. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 70 <i>Norme finali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
18 agosto 2000, n. 267.	
<p>4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. <b>Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2.</b> La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.</p>	<p>4. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 luglio 1984, n. 312, L. 30 maggio 1988, n. 186, L. 11 luglio 1988, n. 266, L. 31 gennaio 1992, n. 138, L. 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.</p> <p>La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.</p>
5. Le disposizioni di cui all' <i>articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.</i>	5. <i>Identico.</i>



<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>	
<i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 70 <i>Norme finali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.	
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.	<i>6. Identico.</i>
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.	<i>7. Identico.</i>
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all' <i>articolo 21 della</i> legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.	<i>8. Identico.</i>
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui	<i>9. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 70 <i>Norme finali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'<i>articolo 17 della</i> legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
<p>10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.</p>	<p><i>10. Identico.</i></p>
<p>11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p>	<p><i>11. Identico.</i></p>
<p>12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui</p>	<p><i>12. Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle                      amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 70 <i>Norme finali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'<i>articolo</i> 4, comma 1, <i>del</i> decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.</p>	
<p>13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.</p>	<p><i>13. Identico.</i></p>



**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18**  
*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*



**Articolo 112***(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)***(A.G. 82 - Art. 61, c. 1)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18</b>	
<i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 112	
<i>Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:	I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza <b>triennale tanto per la parte economica che normativa</b> , i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;	a) <i>identica</i> ;
b) l'orario di lavoro;	b) <i>identica</i> ;
c) il congedo ordinario e straordinario;	c) <i>identica</i> ;
d) la reperibilità;	d) <i>identica</i> ;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;	e) <i>identica</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18</b>	
<i>Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri</i>	
Articolo 112	
<i>Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
f) i permessi brevi per esigenze personali;	f) <i>identica</i> ;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.	g) <i>identica</i> .
(...)	(...)



**DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271**  
*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  
procedura penale*



**Articolo 154-ter**  
**(Comunicazione della sentenza)**

**(A.G. 82 - Art. 68, c. 1)**

<b>Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271</b> <i>Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
	<p><b>Articolo 154-ter</b> <b><i>Comunicazione della sentenza</i></b></p> <p><b>1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, entro trenta giorni dalla data dell'irrevocabilità.</b></p>



**DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**  
*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*



**Articolo 502**  
*(Censura e avvertimento)*  
**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 502</b> <i>Censura e avvertimento</i></p> <p><b>1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>





**Articolo 503**

*(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 503</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione</i></p> <p><b>1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.</b></p> <p><b>2. [Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, come modificata dalla relativa legge di conversione].</b></p> <p><b>3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura .</b></p> <p><b>4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.</b></p> <p><b>5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione acquisito il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.</b></p> <p><b>5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di</b></p>	

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>cui al comma 5.</b>	



**Articolo 504**

*(Ricorsi)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>Articolo 504</b> <b><i>Ricorsi</i></b></p> <p><b>1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>



**Articolo 505**  
*(Provvedimenti di riabilitazione)*  
**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 505</b> <i>Provvedimenti di riabilitazione</i></p> <p><b>1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:</b></p> <p>a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;</p> <p>b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Abrogato</i></p>





**Articolo 506**

*(Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>Articolo 506</b></p> <p><i>Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale</i></p> <p><b>1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .</b></p> <p><b>2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.</b></p> <p><b>3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.</b></p> <p><b>4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.</b></p> <p><b>5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo è determinato ai sensi del comma 2.</b></p>	

**Articolo 507**

*(Rinvio)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>Articolo 507</b>  <i>Rinvio</i>  <b>1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato.</b>	<i>Abrogato</i>



**DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995 N. 195**  
*Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  
procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del  
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*



**Articolo 7**  
(*Procedimento*)

**(A.G. 82 - Art. 61, c. 2)**

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.</p>	
<p>2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.	
5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.	5. <i>Identico.</i>
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.	6. <i>Identico.</i>
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.	7. <i>Identico.</i>
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed	8. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.	
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.	9. <i>Identico.</i>
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo,	10. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto</p>	

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
della decorrenza dei benefici a regime.	
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.	11. <i>Identico.</i>
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.	11-bis. <i>Identico.</i>
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.	12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata <b>triennale tanto per la parte economica che normativa</b> a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le	13. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195</b>	
<i>Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>	
Articolo 7 <i>Procedimento</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti .	



**LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449**  
*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*





**Articolo 39**

*(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*

**(A.G. 82 - Art. 64, c.1, lett. a))**

<p><b>Legge 27 dicembre 1997, n. 449</b></p> <p><i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i></p>	
<p>Articolo 39</p> <p><i>Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time</i></p>	
Testo vigente	Modifiche proposte
(...)	(...)
<p><b>3-ter.</b> Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Legge 27 dicembre 1997, n. 449</b>	
<i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 39	
<i>Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</b></p>	
(...)	(...)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 DICEMBRE 1997, N. 465**  
*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari  
comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,  
della L. 15 maggio 1997, n. 127*



**Articolo 11**

*(Articolazione dell'albo in fasce professionali)*

**(A.G. 82 - Art. 64, c. 2)**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465</b></p> <p><i>Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Articolazione dell'albo in fasce professionali</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Modifiche proposte</p>
<p>1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p><i>1. Identico.</i></p>
<p>2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465</b>	
<i>Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127</i>	
Articolo 11	
<i>Articolazione dell'albo in fasce professionali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.	
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.	<i>4. Identico.</i>
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.	<i>5. Identico.</i>
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia	<i>6. Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465</b>	
<i>Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127</i>	
Articolo 11	
<i>Articolazione dell'albo in fasce professionali</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.	
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.	<i>7. Identico.</i>
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, <b>sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N., sentite l'ANCI e l'UPI</b> e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.	8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la	<i>9. Identico.</i>

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465</b></p> <p><i>Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Articolazione dell'albo in fasce professionali</i></p>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.</p>	
<p>10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1.</p>	<p><i>10. Identico.</i></p>



**DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 286**  
*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e  
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle  
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11  
della L. 15 marzo 1997, n. 59*



**Articolo 1**  
*(Principi generali del controllo interno)*  
**(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. a) e b))**

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 1	
<i>Principi generali del controllo interno</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:	1. <i>Identico:</i>
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);	a) <i>identica;</i>
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);	b) <i>identica;</i>
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);	c) <i>identica;</i>
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).	d) <i>identica;</i>
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i	2. <i>Identico:</i>

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 1 <i>Principi generali del controllo interno</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":	
a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. <b>Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo articolo 8;</b>	a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.*
b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;	b) <i>identica;</i>

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 1 <i>Principi generali del controllo interno</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;	c) <i>identica</i> ;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;	d) <i>identica</i> ;
e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.	e) <i>identica</i> .
3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.	3. <i>Identico</i> .
4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.	4. <i>Identico</i> .
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai	5. <i>Identico</i> .

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 1	
<i>Principi generali del controllo interno</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo.	
<b>6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</b>	<i>Abrogato*</i>

---

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.

## Articolo 5

*(La valutazione del personale con incarico dirigenziale)*

**(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. c))**

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b> <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 5 <i>La valutazione del personale con incarico dirigenziale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).</b></p> <p><b>2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda</b></p>	<i>Abrogato*</i>

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 5	
<i>La valutazione del personale con incarico dirigenziale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.</b></p> <p><b>3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.</b></p> <p><b>4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il</b></p>	



<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 5	
<i>La valutazione del personale con incarico dirigenziale</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato articolo 21, del decreto n. 29.</b></p> <p><b>5. Nel comma 8 dell'articolo 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: ", ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati". Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.</b></p>	



**Articolo 6**  
*(La valutazione e il controllo strategico)*

**(A.G. 82 - Art. 30, c. 4, lett. d))**

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 6	
<i>La valutazione e il controllo strategico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.	1. <i>Identico.</i>
<b>2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi</b>	<i>Abrogato*</i>

---

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 6	
<i>La valutazione e il controllo strategico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.</b></p>	
<p><b>3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità</b></p>	<p><i>Abrogato*</i></p>

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.

<b>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 6 <i>La valutazione e il controllo strategico</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.</b>	



**Articolo 11**  
*(Qualità dei servizi pubblici)*  
**(A.G. 82 - Artt. 28, c. 1 e 30, c. 4, lett. e))**

<b>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 11 <i>Qualità dei servizi pubblici</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28</p>	<p>2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.</b> Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle <b>Regioni</b> e dagli <b>Enti</b> locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la</p>

<b>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b>	
<i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 11 <i>Qualità dei servizi pubblici</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
agosto 1997, n. 281.	Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, <b>su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.</b>
<b>3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.</b>	<i>Abrogato (art. 30, co. 4, lett. e)*</i>
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.	4. <i>Identico.</i>
5. È abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di	5. <i>Identico.</i>

---

\* L'abrogazione interviene a far data dal 30 aprile 2010.



<b>Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286</b> <i>Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 11 <i>Qualità dei servizi pubblici</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo.	



**DECRETO LEGISLATIVO 19 MAGGIO 2000, N. 139**

*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*



**Articolo 26**  
(Ambito di applicazione)  
**(A.G. 82 - Art. 61, c. 3)**

<b>Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b>	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 26 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.	2. <i>Identico.</i>
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.	3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata <b>triennale tanto per la parte economica che normativa</b> a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b>	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 26 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	

**Articolo 28**  
(*Materie di negoziazione*)  
**(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. b))**

<b>Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b>	
<i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 28 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p><i>a)</i> il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;</p> <p><i>b)</i> l'orario di lavoro;</p> <p><i>c)</i> il congedo ordinario e straordinario;</p> <p><i>d)</i> la reperibilità;</p> <p><i>e)</i> l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p><i>f)</i> i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p><i>g)</i> le aspettative ed i permessi sindacali;</p> <p><i>h)</i> l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<b>2. L'ipotesi di accordo può prevedere,</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139</b> <i>Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266</i>	
Articolo 28 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</b>	



**LEGGE 27 MARZO 2001, N. 97**

*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare  
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle  
amministrazioni pubbliche*



## Articolo 5

*(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.  
Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 2)**

<b>Legge 27 marzo 2001, n. 97</b>	
<i>Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 5 <i>Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. [Aggiunge il numero 5-bis) al primo comma dell' art. 19 del codice penale.]	
2. [Aggiunge l' art. 32-quinquies al codice penale.]	
3. [Aggiunge un comma all'art. 3, L. 9 dicembre 1941, n. 1383.]	
4. Salvo quanto disposto dall' articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, <b>salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro</b> , entro	4. Salvo quanto disposto dall' articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto

<b>Legge 27 marzo 2001, n. 97</b>	
<i>Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche</i>	
Articolo 5	
<i>Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.	dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

**DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217**  
*Ordinamento generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma  
dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252*



**Articolo 34**  
(Ambito di applicazione)

**(A.G. 82 - Art. 61, c. 4)**

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 34 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».	1. <i>Identico.</i>
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.	2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata <b>triennale tanto per la parte economica che per la parte normativa.</b>
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 34 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.	



**Articolo 36**  
*(Materie di negoziazione)*  
**(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. c))**

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b>	
<i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 36 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p><i>a)</i> il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;</p> <p><i>b)</i> il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;</p> <p><i>c)</i> il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;</p> <p><i>d)</i> la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;</p> <p><i>e)</i> i criteri per la mobilità a domanda;</p> <p><i>f)</i> le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 36 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>g) la reperibilità;</p> <p>h) il congedo ordinario e straordinario;</p> <p>i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p>l) i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p>m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;</p> <p>n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;</p> <p>o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;</p> <p>p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;</p> <p>q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;</p> <p>r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p>	
<p><b>2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 37, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 36 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>pubblico impiego.</b>	



**Articolo 37**  
(Procedura di negoziazione)

**(A.G. 82 - Art. 61, c. 6)**

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b>	
<i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 37 <i>Procedura di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.	1. <i>Identico.</i>
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.	2. <i>Identico.</i>
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.	3. <i>Identico.</i>
4. L'ipotesi di accordo è corredata da	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b>	
<i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 37	
<i>Procedura di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.</p>	
<p>5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei</p>	<p><b>6. Nel caso in cui la Corte dei Conti, in sede di esercizio di controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi</b></p>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 37 <i>Procedura di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-<i>bis</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.</p>	<p><b>dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.</b></p>





**Articolo 80**  
(Ambito di applicazione)

**(A.G. 82 - Art. 61, c. 5)**

Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 80 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.	1. <i>Identico.</i>
2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici.	2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata <b>triennale tanto per la parte economica che normativa.</b>
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 80 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.	

**Articolo 82**  
*(Materie di negoziazione)*  
**(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. c))**

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 82 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p><i>a)</i> il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;</p> <p><i>b)</i> il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;</p> <p><i>c)</i> il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;</p> <p><i>d)</i> il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;</p> <p><i>e)</i> il congedo ordinario e straordinario;</p> <p><i>f)</i> la reperibilità;</p> <p><i>g)</i> l'aspettativa per motivi di salute e di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 82 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>famiglia;</p> <p><i>h)</i> i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p><i>i)</i> il patrocinio legale e la tutela assicurativa;</p> <p><i>l)</i> le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;</p> <p><i>m)</i> gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;</p> <p><i>n)</i> le procedure di raffreddamento dei conflitti;</p> <p><i>o)</i> le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;</p> <p><i>p)</i> la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.</p>	
<p><b>2. L'ipotesi di accordo di cui all'articolo 83, comma 1, può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

**Articolo 83**  
(Ambito di applicazione)  
**(A.G. 82 - Art. 61, c. 6)**

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 83 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.	1. <i>Identico.</i>
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.	2. <i>Identico.</i>
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.	3. <i>Identico.</i>
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 83 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.</p>	
<p>5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Lo schema di decreto che recepisce l'ipotesi di accordo, unitamente alla documentazione di cui al comma 4, è trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro</p>	<p><b>6. Nel caso in cui la Corte dei Conti, in sede di esercizio di controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14</b></p>

<b>Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217</b> <i>Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252</i>	
Articolo 83 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1- <i>bis</i> della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.	<b>gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.</b>





**DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2006, N. 63**  
*Ordinamento generale della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma  
della L. 27 luglio 2005, n. 154*



**Articolo 20**  
(Ambito di applicazione)  
**(A.G. 82 - Art. 61, c. 7)**

Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 <i>Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154</i>	
Articolo 20 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto di negoziazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dall'articolo 23, comma 5.	2. <i>Identico.</i>
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.	3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata <b>triennale tanto per la parte economica che normativa</b> a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 e non disciplinate per i funzionari da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63</b> <i>Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154</i>	
Articolo 20 <i>Ambito di applicazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
organizzazioni sindacali rappresentative con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	

**Articolo 22**  
(*Materie di negoziazione*)  
**(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. d))**

<b>Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63</b> <i>Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154</i>	
Articolo 22 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Formano oggetto del procedimento negoziale:</p> <p><i>a)</i> il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;</p> <p><i>b)</i> l'orario di lavoro;</p> <p><i>c)</i> il congedo ordinario e straordinario;</p> <p><i>d)</i> la reperibilità;</p> <p><i>e)</i> l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;</p> <p><i>f)</i> i permessi brevi per esigenze personali;</p> <p><i>g)</i> i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;</p> <p><i>h)</i> la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<b>2. L'ipotesi di accordo può prevedere,</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63</b> <i>Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154</i>	
Articolo 22 <i>Materie di negoziazione</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.</b>	

**LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244**  
*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2008)*





### Articolo 3

*(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)*

**(A.G. 82 - Art. 30, c. 5)**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Modifiche proposte
(...)	(...)
<p><b>68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</b></p> <p><b>a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;</b></p> <p><b>b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;</b></p> <p><b>c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.</b></p>	

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 3	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
(...)	(...)



**DECRETO - LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112**  
*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la  
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica  
e la perequazione tributaria*



**Articolo 67**

*(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)*

**(A.G. 82 - Art. 64, c. 1, lett. e))**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.</p>	<p><i>1. Identico.</i></p>
<p>2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>
<p>4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>
<p>5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui</p>	<p><i>5. Identico.</i></p>



<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.».	
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.	<i>6. Identico.</i>
<b>7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:</b>	<i>Abrogato</i>
<b>a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il</b>	

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;</b></p>	
<p><b>b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il</b></p>	

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67 <i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;</b></p>	
<p><i>c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: «7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.».</i></p>	
<p><b>8. In attuazione dei principi di</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67 <i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.</b></p>	
<p><b>9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67	
<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p><b>improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.</b></p>	
<p><b>10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b> <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 67 <i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<b>informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.</b>	
<b>12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</b>	<i>Abrogato</i>

## Articolo 71

*(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

**(A.G. 82 - Art. 70, c. 1, lett. a))**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.	1-bis. <i>Identico.</i>
<b>2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.</b>	<i>Abrogato</i>
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse,	4. <i>Identico.</i>



<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 71	
<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo vigente	Modifiche proposte
<p>con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.</p>	
<p>5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

120	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” <i>Sintesi</i>
121	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1082-B “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”
122	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1541 “Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni”
123	Testo a fronte	Atto del Governo n. 75 “Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari”
124	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545 e 1546 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
125	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 586-905-955-956-960-B Trattato di Prüm
126	Dossier	Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42
127	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 733-B “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
128	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
129	Testo a fronte	Il Testo unico sull'immigrazione - Le novelle dell'A.S. n. 733-B
130	Dossier	Afghanistan - il punto a fine maggio 2009
131	Dossier	L'Artide e le nuove sfide di sicurezza
132	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 270, 369, 589, 677, 706, 1063, 1442, in materia di isole minori

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".